



## Copia di Deliberazione della Giunta Provinciale

N . 218 del  
**26/07/2013**

L'anno 2013 il giorno 26 del mese di Luglio alle ore 16:30 e  
nella solita sala provinciale delle adunanze la Giunta  
Provinciale si è riunita legalmente, previa regolare  
D'ordine del verbale convocazione, nelle persone dei signori:

**OGGETTO: PROGRAMMA DI GESTIONE DELLA POPOLAZIONE DI CINGHIALE (SUS  
SCROFA) PER LA PREVENZIONE DEI DANNI ALL'AGRICOLTURA E ALLA  
ZOOTECNIA - approvazione FASE A)**

### ***Presenti***

DI GIUSEPPANTONIO ENRICO  
CAMPITELLI NICOLA  
CAPORRELLA EUGENIO  
D'AMARIO DANIELE  
DI PRINZIO DONATELLO  
MANCINI GIANFRANCA  
MONACO ALESSIO  
MARCELLO TONINO

### ***Assenti***

TAVANI ANTONIO  
DI MARTINO REMO  
PETRUCCI MAURO

Assiste il Segretario Generale Dott. Angelo RADOCCIA.

Accertato che il numero dei partecipanti è sufficiente per rendere legale la riunione, assume la presidenza il Sig. Presidente Enrico Di Giuseppantonio che apre la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA PROVINCIALE

### Relatore: Presidente Enrico Di Giuseppantonio

VISTO l'Articolo 19, comma 2, della L. 157/92 che recita: "Le Regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le Regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio";

VISTO l'articolo 44 della L.R. 28 febbraio 2004, N. 10, che:

- *al Comma 2 recita : "Le Province, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico e delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. La Giunta provinciale può autorizzare piani d'abbattimento d'intesa con gli ATC. Tale controllo, nelle zone vietate alla caccia, è esercitato selettivamente sentito l'OFR. I piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle province e dalle guardie venatorie volontarie. I soggetti attuatori possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti della licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali, delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio e dei cacciatori iscritti o ammessi agli ATC interessati nominativamente segnalati dai comitati di gestione";*
- *al Comma 5 recita: "La Provincia per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, può autorizzare, su proposta:*
  - 1) *degli ATC territorialmente interessati*
  - 2) *delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le loro strutture Provinciali*
  - 3) *delle comunità montane territorialmente interessate*
  - 4) *dei comuni territorialmente interessati piani di abbattimento di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche, nel rispetto delle disposizioni della legge 241/1991".*
- *al Comma 6 recita: "I piani di cui al presente articolo sono attuati:*
  - 1) *dalle guardie venatorie dipendenti dalle province;*
  - 2) *dai cacciatori iscritti negli ATC interessati nominativamente segnalati dal comitato di gestione;*
  - 3) *dalle guardie venatorie volontarie;*

### **PREMESSO**

- che il tavolo tecnico regionale sul problema Cinghiali conclusosi, in data 24/02/05, con la formulazione delle linee guida proposte dai tecnici dei rispettivi Enti provinciali, dagli Enti parco e dal servizio veterinario sanità pubblica regionale suggerisce tra le tecniche di contenimento numerico dei cinghiali, l'utilizzo di

personale altamente specializzato in possesso di specifica qualifica di selecontrollore, che dovrà operare con l'uso di carabine ad anima rigata in possesso di puntatori ottici;

- che i danni provocati dai cinghiali alle colture, nel periodo 2005 – 2012 hanno registrato un incremento superiore al 100% per numero di risarcimento e un incremento superiore al 400% per importo totale accertato;
- che nel 2010 è stato effettuato un censimento pilota in alcune Zone di Ripopolamento e Cattura individuate dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale, approvato con delibera di consiglio provinciale n. 45 del 29/10/2003 e con delibera di consiglio regionale n. 136/9 del 29/06/2004;
- che, la Provincia di Chieti ha abilitato cacciatori di selezione che risultano regolarmente iscritti nel registro provinciale tenuto nell'ufficio caccia provinciale;
- che gli ATC hanno abilitati cacciatori di selezione mediante corsi autorizzati dall'ISPRA;
- La Provincia di Chieti, al fine della programmazione e pianificazione del prelievo venatorio della specie cinghiale, ha adottato un apposito disciplinare, con deliberazione di Consiglio provinciale (DGP) n. 42 del 01/09/2009, modificato con DGP n 77 del 19/08/2010.

#### **PRESO ATTO**

- delle richieste d'intervento, ai fini della protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti da parte di numerosi comuni della Provincia;
- dell'incremento, negli ultimi cinque anni, di oltre il 400% dei danni alle autovetture sulle strade provinciali causati da investimenti di cinghiali;
- della sollecitazione da parte della Regione Abruzzo ad attuare misure di contenimento dei danni causati all'agricoltura e alla zootecnia dagli animali selvatici appartenenti alla specie cinghiale;

*ESAMINATO il "PROGRAMMA DI GESTIONE DELLA POPOLAZIONE DI CINGHIALE (Sus Scrofa) PER LA PREVENZIONE DEI DANNI ALL'AGRICOLTURA E ALLA ZOOTECCNIA"* (Programma di Gestione), composto di 33 pagine, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (All.1), a cura del Settore 7 – Servizio Caccia, Pesca e Raccolta Funghi – che, prevede due fasi d'interventi, una ai sensi dell'art. 44 comma 5 della L.R. 10/2004 e l'altra ai sensi dell'art. 44 comma 2 della L.R. 10/2004 a cura del Settore 7 – Servizio Caccia, Pesca e Raccolta Funghi – che, prevede due fasi di interventi, una ai sensi dell'art. 44 comma 5 della L.R. 10/2004 e l'altra ai sensi dell'art. 44 comma 2 della L.R. 10/2004;

#### **DATO ATTO**

- del parere favorevole espresso nella seduta del 22/07/2013 dalla Commissione *Consiliare Agricoltura, Caccia e Pesca, Zone Interne, all'adozione del Programma di Gestione*, predisposto dal Settore 7, limitatamente alla FASE A), da approvare dalla Giunta della Provinciale ai sensi dell'art. 44 comma 5 della L.R. 10/2004;
- della decisione, della stessa Commissione consiliare, di assoggettare ad iter di approvazione consiliare, ai sensi dell'Art. 44, comma 2, della L.R. 10/2004, della FASE B) del Programma di Gestione;

#### **STABILITO**

- 1) che il cronoprogramma della FASE A) del Programma di Gestione è il seguente

ATTIVITA'	LUGLIO '13	AGOSTO '13	SETTEMBRE '14
APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DA PARTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE	X		
RICHIEDA AI SOGGETTI PREPOSTI E VALUTAZIONI SEGNALAZIONI	X	X	
INFORMATIVA A PREFETTO E CORPO FORESTALE DELLO STATO	X	X	X
ATTIVITA' DI SELECONTROLLO		X	X

- 2) il programma di prelievo d'emergenza previsto nella FASE A) risponde ai dettami dell'art. 44 comma 5 della L.R. 10/2004:
- le aree interessate dai prelievi sono quelle maggiormente interessate dai danni alle colture, su segnalazione di:
    - ATC territorialmente competenti;
    - Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le loro strutture provinciali;
    - Comunità montane territorialmente interessate;
    - Comuni territorialmente interessati;
  - le segnalazioni, devono dettagliate rispetto alle problematiche d'emergenza in essere e devono comunque essere approvate dai Comuni territorialmente interessati con impegno d'informazione presso la cittadinanza e di supporto alle attività;
  - Il prelievo è effettuato con la modalità del selecontrollo;
  - Il programma di prelievo d'emergenza è attuato secondo le modalità previste dal citato articolo 44 comma 5 della LR 10/04, con il coordinamento della Polizia Provinciale.
  - Il prelievo d'emergenza è attuato con immediatezza. In particolare gli uffici provinciali preposti invieranno preliminarmente formale richiesta ai soggetti sopra richiamati in merito a eventuali segnalazioni di puntuali, dettagliate e motivate situazioni d'emergenza da affrontare in merito alle competenze della provincia circa la protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti. Eventuali segnalazioni in merito all'ordine pubblico o a pericoli a cose e persone sono trasmesse per competenza al Prefetto.
  - sulla base delle segnalazioni la Polizia Provinciale organizza i singoli interventi di prelievo che, comunque saranno oggetto di comunicazione al Prefetto per l'attivazione delle diverse competenze sul territorio e al Corpo Forestale dello Stato e per ulteriori eventuali collaborazioni.
- 3) l'attuazione dei prelievi risponde alle seguenti modalità:
1. le tecniche di intervento previste sono quelle indicate nei documenti ISPRA e cioè abbattimenti selettivi da postazione fissa, abbattimenti con la tecnica della girata. Per ciascun intervento la tecnica prescelta sarà stabilita dal Comandante della Polizia Provinciale, sentito il Sindaco del Comune interessato;
  2. sulla base della circolare RA n. 153531 del 13/06/2013,
    - 2.1. *i capi abbattuti durante le operazioni di selecontrollo sono assegnati, , sul posto, ai selecontrollori che partecipano allo specifico intervento di prelievo.*
    - 2.2. *I capi abbattuti sono acquisiti solo ed esclusivamente per autoconsumo ed è vietato ogni altro utilizzo.*
    - 2.3. *Gli assegnatari dei capi abbattuti hanno l'obbligo del rispetto della catena del freddo;*

- 2.4. *Gli assegnatari dei capi abbattuti hanno l'obbligo di conferire le relative corate ai punti di ispezione individuati di concerto tra A.S.L. e Provincia;*
- 2.5. *Gli assegnatari dei capi provvedono allo smaltimento dei sottoprodotti della macellazione, nel rispetto della normativa vigente.*
3. nelle operazioni di abbattimento
- 3.1. possono essere impiegate solo carabine con otturatore girevole e/o scorrevole, provviste di ottica di puntamento. E' vietato l'uso di carabine semiautomatiche.
- 3.2. le carabine, con canna ad anima rigata, devono essere di tipo ammesso per l'esercizio venatorio, con calibro minimo 6,5 mm.
- 3.3. non possono essere utilizzate carabine palesemente inadeguate e quelle che, nei caricamenti commerciali d'uso, non assicurano di possedere un'energia cinetica pari ad almeno a 200 Kgm a 200 mt dall'origine della traiettoria.
- 3.4. le carabine utilizzate devono essere sottoposte a taratura almeno ogni 12 mesi.
- 3.5. utilizzo di munizioni atossiche (privi di piombo);
- 3.6. deve essere tenuta nota dei colpi sparati nel corso di ogni uscita.
- 3.7. è obbligatorio il recupero dei capi feriti. Per l'effettuazione della ricerca e recupero dei capi feriti è ammesso l'uso dei cani. E' possibile il ricorso all'intervento dei conduttori abilitati dei cani da traccia iscritti in un apposito registro provinciale.
- 3.8. le operazioni di abbattimento, fatte salve le più ampie regole di perizia e prudenza, potranno svolgersi in tutti i giorni della settimana, anche di notte sino alle ore 24 ed al mattino un'ora prima del sorgere del sole.
- 3.9. è facoltà della Provincia non consentire le attività a persone che si siano rese colpevoli di mancanze e/o azioni/comportamenti non idonei durante le operazioni di abbattimento. Ad insindacabile giudizio del funzionario provinciale addetto, l'attività potrà essere inibita per un periodo più o meno lungo, a seconda della gravità della mancanza. Nel caso in cui non sia possibile risalire agli autori delle mancanze e/o azioni/comportamenti non idonei sarà il selecontrollore a rispondere per le stesse con turni di sospensione.
- 3.10. Tutte le attività di controllo saranno coordinate da un "Supervisore delle attività di campo" individuato nel Comandante della Polizia Provinciale; In tutte le attività di campo dovrà essere sempre presente un agente di vigilanza venatoria.
- 3.11. Che i selecontrollori abbiano i seguenti requisiti:
- 3.11.1. possesso di regolare licenza di caccia;
- 3.11.2. iscrizione/ammissione all'ATC di competenza;
- 3.11.3. essere in regola con il versamento delle tasse e concessioni per l'attività venatoria e relativa assicurazione;
- 3.11.4. abilitazione alla caccia di selezione alla specie cinghiale;
- 3.11.5. abbiano sottoscritto apposito modulo di esonero responsabilità;
- 3.11.6. essere stati nominativamente segnalati dal comitato di gestione dell'A.T.C. competente per territorio;
- 3.11.7. abbiano provveduto alla taratura della carabina.
- 3.11.8. Non abbiano procedimenti penali in corso o condanne penali, per reati ex art. 30 l. 157/1992, pur se estinti per oblazione penale (art. 162, 162 bis c.p.).

#### **CONSIDERATO che**

- La Provincia di Chieti, nell'anno 2012, non ha rispettato il del patto di stabilità

interno;

- l'art. 7 comma 2 lettera d), del d.lgs. 149 del 06/09/2011 stabilisce in conseguenza al mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale, nell'anno successivo, "non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";
- l'azione di selecontrollo in parola non si configura come procedura elusiva del vincolo previsto dall'art. 7 comma 2 del d.lgs. 149 del 06/09/2011, in quanto non si prevede assunzioni di personale a qualsiasi titolo ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- con propria Deliberazione n. 211 del 16/07/2013 è stato approvato il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della illegalità' 2013-2015 della Provincia di Chieti - Legge 190 del 06/11/2012;

RITENUTO per tutti i motivi sopra esposti, di dover:

- Approvare il Programma di Gestione così come sopra descritto, limitatamente alla FASE A); dare mandato al Dirigente del Settore 7 di espletare tutti gli atti successivi necessari;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non necessita del parere di regolarità contabile;

VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento del Dirigente del Settore 7 - Tutela e valorizzazione dell'Ambiente e dell'Aria, Tutela della Fauna, sotto il profilo tecnico-amministrativo;

*Per i motivi tutti di cui in premessa, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge:*

### **DELIBERA**

- 1) Approvare il Programma di Gestione così come descritto in premessa, limitatamente alla FASE A);
- 2) dare mandato al Dirigente del Settore 7 di espletare tutti gli atti successivi necessari,
- 3) di stabilire che l'azione di selecontrollo in parola non si configura non comporta elusione ai doveri di cui all'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 149 del 06/09/2011;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non necessita del parere di regolarità contabile
- 5) di dichiarare , vista l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 267/2000;

Letto e sottoscritto

Il Presidente  
(f.to Enrico Di Giuseppantonio)

.....

Il Segretario Generale  
(f.to Angelo Radoccia)

.....

---

### **Certificato di pubblicazione**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questa provincia dove rimarrà affissa per 15 gg. consecutivi.

Chieti, lì

IL RESPONSABILE  
(f.to Elisabetta Cini)

---

### **Certificato di esecutività**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del d. lgs. N. 267/2000.

Chieti, lì

IL RESPONSABILE  
(f.to Elisabetta Cini)

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Chieti, lì

IL RESPONSABILE  
(Elisabetta Cini)